



Atto Dirigenziale n° 2950/2018

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1763/2018

OGGETTO: DITTA RE-ALL DI BEGNI AGNESE E C. SAS CON SEDE LEGALE IN VIA ARTIGIANALE, NEL COMUNE DI OFFLAGA (BS), FR. CIGNANO. RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3441 DEL 25/09/2012 PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13), PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DECADENTI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI OFFLAGA (BS), FR. CIGNANO, VIA ARTIGIANALE. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21/12/2017 che conferma l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 e s.m.i. che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta RE-ALL DI BEGNI AGNESE E C. SAS (codice fiscale 01718300989) con sede legale in via Artigianale, nel comune di Offlaga (BS), fr. Cignano è titolare di:

- provvedimento n. 3441 del 25/09/2012, avente ad oggetto: "modifica ed integrazione dell'autorizzazione n. 2009 del 13/06/2007 mediante autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Offlaga (BS), Fz. Cignano, via Artigianale;

VISTI la perizia giurata asseverata di fine lavori (P.G. prov. n. 05/04/2017 n. 44335) ed il verbale di sopralluogo della Provincia del 04/05/2017 dai quali si rileva che:

- il trituratore con separatore magnetico è stato acquistato ma non installato;
- è stato installato il trituratore dei cavi, in parallelo a quello esistente;
- è stato installato il sistema di aspirazione relativo all'emissione E2 (emissioni da riduzione volumetrica rottami metallici), ma non quello dell'emissione E3 (emissione da macinazione cavi);
- le due linee di trattamento dei cavi sono state collegate al sistema di aspirazione dell'emissione E2, in luogo del sistema di aspirazione dell'emissione E3;
- il punto di emissione E2 reimmette le emissioni sotto la tettoia annessa al capannone;
- non è stata installata la pela cavi;
- la postazione per la cernita manuale non è identificabile in quanto lo spazio non è stato delimitato;
- non è stata installata la paccottatrice/bricchettrice per la pressatura del rottame;
- le aree di gestione dei rifiuti sono state riorganizzate secondo la planimetria allegata e parte integrante del provvedimento sopra richiamato;
- è stata realizzata la tettoia.

TENUTO CONTO che per quanto sopra rilevato la Provincia con nota prot. n. 107085 del 17/08/2017 ha avviato un procedimento di riesame dell'autorizzazione n. 3441 del 25/09/2012 finalizzato al suo aggiornamento;

RICHIAMATO il verbale della riunione tecnica tenutasi in data 15/09/2017, nel corso del quale la ditta ha dichiarato di rinunciare alla gestione di alcuni rifiuti non pericolosi e ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione vigente;

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza in data 15/11/2017 con nota registrata al P.G. prov. n. 146867 in data 15/11/2017, integrata in data 22/01/2018 al P.G. provinciale n. 9650, in data 30/03/2018 al P.G. provinciale n. 45868, in data 12/06/2018 al P.G. Prov. n. 81267, in data 23/07/2018 al P.G. Prov. n. 101125, tendente ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione n. 3441 del 25/09/2012, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento ubicato in comune di Offlaga (BS), fr. Cignano, via Artigianale;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

Documento Firmato Digitalmente

PRESO ATTO, che le modifiche richieste consistono in:

- riorganizzazione del lay out dell'insediamento;
- rinuncia all'installazione del trituratore rottami M6 con separatore magnetico e relativo gruppo elettrogeno;
- rinuncia all'installazione della pila cavi;
- rinuncia all'installazione della paccottatrice/bricchettatrice (M3);
- rinuncia alla gestione del rifiuto identificato al codice EER 150106;
- installazione di trancia a cocodrillo per la riduzione volumetrica dei cavi prima del trattamento negli specifici trituratori;
- modifica dei punti di emissione con dismissione dell'emissione E2 (non realizzata) ed utilizzo dell'impianto di abbattimento D.MF.01 sull'emissione E3;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 26 - Mapp: n. 148p censuario di Offlaga, secondo quanto prevede il vigente PGT ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti produttivi consolidati";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione dei rifiuti;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01161411056039;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento;

CONSIDERATO che il Comune di Offlaga, l'ARPA di Brescia, l'ATS di Brescia, assenti in conferenza, se pur convocati, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 17516 del 05/02/2018 e riunitasi in data 28/02/2018 (verbali in atti);

Rilevato che:

- con nota mail del 27/02/2018 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione (EMISSIONI), che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 30/07/2018, registrata al P.G. prov. n. 105312 del 31/07/2018 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nella sezione (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento, sono riportati nella Sezione "(RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 116849 in data 31/08/2018 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **36.137,43 (Euro trentaseimilacentotrentasette/43)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di 646 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso ed uscita pari a ----	€ 11.409,65
messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 20 mc di rifiuti non pericolosi	€ 3.532,40
Pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 10.000 t/a di rifiuti non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 21.195,38

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, mediante nuova garanzia ovvero appendice alla garanzia finanziaria già prestata e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di chiusura del procedimento di riesame e rinnovo con modifiche dell'autorizzazione n. 3441 del 25/09/2012 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti nell'insediamento ubicato in comune di Offlaga (BS), fr. Cignano, via Artigianale, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla Sezione "(RIFIUTI)", Sezione "(EMISSIONI)", Sezione "(ACQUE)" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 3441 del 25/09/2012 e di autorizzare le varianti nelle premesse citate, alla ditta RE-ALL DI BEGNI AGNESE E C. SAS, con sede legale ed insediamento in via Artigianale, nel comune di Offlaga (BS), fraz. Cignano, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pre-trattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti non pericolosi e di messa (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nei documenti e negli elaborati grafici allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che la TAV. Unica del 20/07/2018 è da riferirsi al solo sistema di raccolta e trattamento delle acque, mentre la TAV. 1 del 03/08/2018 è relativa al lay out dell'attività di gestione rifiuti;
4. che la ditta provveda ad installare la trancia a coccodrillo entro 3 mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento, dandone comunicazione alla Provincia;
5. la chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione di cui alla nota prot. n. 107085 del 17/08/2017;
6. di stabilire che entro 3 mesi dalla data di comunicazione di cui al precedente punto 3 la ditta effettui le misurazioni in campo di acustica ambientale, dandone notizia ad ARPA, Comune e Ufficio Rifiuti, almeno 30 gg prima dell'effettuazione. Le misurazioni in campo di acustica ambientale, devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale secondo la DGR 8313/02;
- 7.

di dare atto che:

- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- k. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nella sezione (EMISSIONI) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- l. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- n. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- o. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- p. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;

- q. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- r. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
8. di dare atto altresì che:
- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
 - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
9. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
11. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
12. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
13. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nelle sezioni (EMISSIONI) ed (ACQUE);
14. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
15. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€. 36.137,43 (Euro trentaseimilacentotrentasette/43)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare, a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
16. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
17. che il presente atto venga comunicato alla ditta RE-ALL DI BEGNI AGNESE E C. SAS con

sede legale in via Artigianale, nel comune di Offlaga (BS), fr. Cignano, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: info@pec.reallsas.it);

18. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Offlaga, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 31-08-2018